

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 5)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1958

Abolizione dell'imposta di consumo sui vini

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che si propone al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione siciliana, è stato discusso ed approvato all'unanimità dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 12 giugno 1958.

Il suo oggetto non è nuovo all'Assemblea, chè anzi in diverse occasioni, da più parti e concordemente, si è sottolineata la esigenza di un intervento radicale, che, in un certo senso potesse mettere questo settore di estremo rilievo economico e sociale al riparo di crisi più o meno gravi e ricorrenti.

Un provvedimento legislativo specifico la Assemblea regionale siciliana deliberò nella seduta del 13 giugno 1957 avente per oggetto « Sospensione della imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino e provvedimenti in materia di imposta generale sulla entrata per il commercio dei prodotti stessi ». Ma tale legge fu impugnata, come è noto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, dinanzi alla Corte costituzionale, la quale, in data 31 ottobre-5 novembre 1957, emise la relativa sentenza, con cui veniva dichiarata la illegittimità costituzionale della legge medesima, la quale, tuttavia, nelle more del giudizio, in virtù dell'articolo 29 dello Statuto, era stata pub-

blicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione in data 23 luglio 1957 ed era, quindi, divenuta operante a tutti gli effetti.

La sentenza della Corte costituzionale ed i benefici venuti allo specifico settore dalla applicazione, sia pure temporanea, della disposizione legislativa — e poichè la maggiore efficacia del provvedimento, come si è opportunamente rilevato, è legata alla sua estensione sull'intero territorio nazionale — hanno logicamente determinato l'Assemblea regionale siciliana a presentare il presente disegno di legge. Le condizioni particolarmente depressive dell'Isola, nel quadro di una crisi attuale che travaglia l'agricoltura e lo specifico settore; la necessità sempre più sentita di una legislazione più idonea a stroncare il persistere delle frodi e delle sofisticazioni del vino — cause tutte che concorrono con la esistenza dell'imposta da cui del resto, sono, in parte condizionate, a porre il problema in termini cogenti — sono gli elementi obiettivi che legittimano l'istanza.

Nè si è ritenuto da parte dell'Assemblea regionale siciliana di potere sottacere, in concomitanza col problema dell'abolizione della imposta di consumo sui vini, la non meno inderogabile necessità di un pronto intervento legislativo da parte dello Stato

nel settore della finanza locale, e non solo in relazione alla integrazione, a carico del bilancio statale, della imposta così soppressa, in favore dei bilanci comunali, ma sul piano di una impostazione generale del problema e di una sua conseguente soluzione. L'abolizione dell'imposta pertanto favorisce la circolazione del prodotto ed il suo con-

sumo, provoca l'esaurirsi della sofisticazione, con generale vantaggio del settore ed in definitiva di tutta la collettività.

Queste sono le ragioni e le considerazioni che hanno indotto l'Assemblea regionale siciliana alla presentazione del presente disegno di legge al Parlamento nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'imposta di consumo sui vini è abolita.

Art. 2.

Sul bilancio di previsione del Ministero dell'interno, a partire dall'esercizio finanziario 1958-59 è iscritto annualmente un capitolo di spesa di lire 35 miliardi, per costituire un fondo destinato alla integrazione dei bilanci dei Comuni, che ne facciano richiesta, per le minori somme dagli stessi percepite in dipendenza dell'applicazione della presente legge.

L'integrazione di cui al precedente comma sarà computata per ciascun Comune sulla base della media degli introiti nell'ultimo triennio.